

Carpi, 24 giugno 2009

Comunicazione 07/2009

Oggetto: Attribuzione della "data certa" al Documento di Valutazione dei Rischi.

In riferimento all'art. 28 del Decreto Legislativo 81/08 ed alla obbligatorietà della "**data certa**", **in vigore dallo scorso 16 maggio 2009**, ne abbiamo (anche qui) viste di ogni genere.

Così come quando nel "lontano" 1996 entrò in vigore la marcatura CE e per commercializzare le macchine usate iniziò ad essere necessaria la dichiarazione di conformità alle normative antecedenti da parte del venditore, **l'italica fantasia si è scatenata**. Allora le macchine usate venivano vendute come rottami, come macchine per musei aziendali, insieme non utilizzabili ma destinati alla cannibalizzazione dei pezzi di ricambi, macchine dichiarate non macchine su bolle e fatture (!) oppure dichiarate non conformi e non utilizzabili (!!), macchine vendute smontate in pezzi che venivano fatturate separatamente per poi essere rimontate, macchine che non erano chiamate macchine ma attrezzature, componenti, etc.

Analogamente abbiamo visto la "data certa" attribuita nei seguenti modi:

- con firme su una sola pagina del documento, per di più di solito rilegato ad anelli o in spirale (quindi facilmente apribile e pertanto modificabile in tutti gli altri punti ...)
- con le firme dei soggetti aziendali della sicurezza su tutti i "capitoli"
- con il verbale della riunione periodica
- con una busta affrancata dentro la quale è stato spedito il documento
- con una autoprestazione ... sulla sola copertina, dove ci sono le firme degli addetti della sicurezza, ma con l'attenzione di chiudere bene il foglio per non fare vedere cosa c'è scritto dentro (chissà perché?! Forse per aggiungere un tocco di mistero ...)

Ci manca solo la ceralacca e il sigillo del Re oppure la Bolla Papale e poi abbiamo visto di tutto. E perché a questo punto non farsi fotografare con il DVR in una mano e il Corriere della Sera nell'altra?

Riportiamo nel seguito i metodi "ufficiali" per garantire la "Data Certa" al Documento di valutazione dei rischi così come richiesto dall'**art. 28 del D. Lgs. 81/08**.

"Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (...).
2. Il **documento** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, **deve avere DATA CERTA (...)**"

Il **Garante per la protezione dei dati** indica le seguenti possibilità:

a) ricorso alla c.d. "**autoprestazione**" presso uffici postali prevista dall'art. 8 del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento **avente corpo unico**, anziché sull'involucro che lo contiene.

E' importante evidenziare che l'"**autoprestazione**" deve essere data ad un documento che abbia "corpo unico" ossia non un insieme di fogli tenuti insieme da spirali o raccolti in raccoglitori ad

norsaq s.r.l.

sede legale: via del cantone, 11 - 41012 carpi (mo)

uffici: via vespucci, 41/a - 41012 carpi (mo)

tel - fax: 059 / 69.33.06

e-mail: staff@norsaq.it

anelli più o meno facilmente apribili, ma un documento che per essere disfatto debba essere distrutto e se ne abbia evidenza. Ad esempio una rilegatura mediante cucitura, legatura, broccatura, etc. A proposito della autoprestazione va detto che in base al Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261 - "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999, essa "E' consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che e' all'origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell'interesse dell'autoproduttore."

b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;

c) apposizione della cosiddetta marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999). Il sistema della marca temporale basa la propria modalità di certificazione su un procedimento informatico regolamentato dalla legge italiana, che permette di datare in modo certo ed opponibile a terzi un oggetto digitale (file). La Data Certa è un servizio di certificazione temporale apposto, per esempio, tramite il servizio INFOCAMERE della Camera di Commercio che permette di datare in modo certo ed opponibile a terzi qualunque tipo di documento. La modalità è semplice e basta essersi registrati e aver ricevuto (pagando) la chiavetta apposita per poi scaricare un software gratuito e applicare le marche temporali (acquistabili su specifici siti con pagamento mediante carta di credito). Superate le prime difficoltà tipiche dell'uso di un qualunque strumento informatico il sistema diventa di semplicissimo utilizzo. Questo è il sistema che NORSQA ha deciso di usare per marcare i file, senza nessun impegno per i propri clienti che ricevono i file direttamente marcati e senza costi aggiuntivi.

d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;

e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

A questi sistemi si aggiunge la **Posta Elettronica Certificata**, il servizio di posta elettronica che fornisce al mittente la prova legale dell'invio e della consegna di documenti informatici.

La posta elettronica certificata (PEC) è la **trasmissione telematica di comunicazioni con ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna** e avviene ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta e ha valore legale. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono **opponibili ai terzi** se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e alle relative regole tecniche.

Nei casi di invio o ricezione di messaggi verso caselle di posta elettronica tradizionale, il sistema non può eseguire tutti i passi previsti dal circuito della posta certificata e non esplica tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Per tale ragione la trasmissione dei messaggi non ha gli stessi effetti legali di validità e opponibilità.

Un commento: il legislatore ha pensato alla data certa come al sistema per evitare che si facessero dei DVR a posteriori, magari per rispettare una scadenza o per dimostrare che il documento non venisse predisposto dopo l'infortunio o la denuncia di malattia professionale.

La gestione della data certa ha introdotto tuttavia un appesantimento della gestione formale della sicurezza che poco potrà tuttavia influire sul miglioramento delle condizioni di lavoro e quindi di sicurezza.

Se non si inizia ad applicare la gestione della sicurezza in modo sistemico, abituale e concreto, non si avrà alcun valore aggiunto. Magari avremo un bel documento, con data certa, ma vuoi mettere prendere qualche sezione del documento e parlarne con gli interessati l'effetto che può avere?

Gli infortuni e gli incidenti di cui ogni giorno veniamo a conoscenza ci dimostrano che molto spesso chi compie una certa attività non ha idea i quali siano i rischi associati e quindi resta fondamentale l'azione di informazione, formazione e addestramento del personale.

Cordiali saluti.

Bruno Pullin
b.pullin@norsaq.it